

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== PROVINCIA DI RAVENNA =====

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" E
DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RA-
VENNA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA E LABO-
RATORI POLIFUNZIONALI PER UNA DIDATTICA INNOVATI-
VA=====

CUP J61B21000340004 - C.I.G =====

L'anno **2023**, (duemilaventitre) il giorno () del mese di , in
Ravenna, nella Residenza Provinciale. ===== Innanzi a

me, Dott. Segretario Generale della Provincia di Ravenna, sono per-

sonalmente presenti i signori: =====

-	, nato a	il	domiciliato per la carica in Ravenna presso la
	Residenza Provinciale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma		
	esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Ra-		
	venna, codice fiscale 00356680397, nella sua qualità di Dirigente del Settore		
	Lavori Pubblici in esecuzione al proprio provvedimento di aggiudicazione n.		

del _____, atto compreso fra quelli da me conservati; =====

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come appresso, il
quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _____

dell'Impresa . con sede legale in () Via , codice fi-	
scale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di =====	

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene da me redatto dopo aver

indagato la loro volontà, ed al quale premettono: =====

- **che**, con bando protocollo generale numero del , veniva indetta, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, una procedura per l'appalto dei lavori di "Ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa" da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, individuata sulla base degli elementi di valutazione indicati dal Responsabile Unico del Procedimento e con valutazione della congruità delle offerte ai sensi di quanto stabilito all'art. 97, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; =====

- **che**, al termine della procedura di gara svoltasi in più sedute, l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'Impresa con sede legale in , mandataria, in raggruppamento temporaneo di imprese costituito con con sede legale in , mandante, per un importo netto di € (diconsi euro), oltre € 96.000,00 (diconsi euro novantaseimila/00) per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 64.153,83 (diconsi euro sessantaquattromilacentocinquantatre/83) per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta, per aver offerto il ribasso del per cento e così per un importo netto complessivo di € (diconsi euro) oltre I.V.A. e per aver ottenuto la valutazione complessiva pari a punti su cento, come indicato nei verbali di gara e nel provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. del ; =====

- **che**, il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti gli offe-

	renti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 5 del Decreto Legislativo	
	18 aprile 2016 n. 50 con nota prot. n. del ; =====	
	- che , il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il e	
	non sono state proposte impugnazioni avverso l'aggiudicazione; =====	
	- che , sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall'aggiudicataria in	
	sede di gara; =====	
	- che , a carico dell'Impresa suddetta è stata verificata l'insussistenza di in-	
	terdizioni antimafia, ai sensi della vigente normativa; =====	
	- che , l'appalto dei lavori è finanziato per € 3.272.298,66 con fondi del Piano	
	nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n.	
	2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e per	
	€ 1.277.701,34 con fondi a carico della Provincia Ravenna. =====	
	- che con verbale di asseveramento in data , acquisito in atti, il Re-	
	sponsabile Unico del Procedimento e l'Impresa appaltatrice concordemente	
	hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata	
	esecuzione dei lavori di cui al presente atto; =====	
	ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente at-	
	to, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue: =====	
	ART. 1 – OGGETTO. =====	
	1. La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto, all'Im-	
	presa che accetta a mezzo come sopra, l'appalto per l'esecuzione	
	dell'intervento di "Ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della suc-	
	cursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di	
	una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa"	
	descritto nei documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente contratto. ===	

2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro utilità. =====

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI. =====

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale di appalto, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nei limiti della sua applicabilità, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto: ===

a) Capitolato Speciale d'Appalto; =====

b) Elenco Prezzi Unitari; =====

c) Offerta tecnica presentata in gara di appalto dall'impresa appaltatrice costituita dai seguenti elaborati:=====

- =====

d) Cronoprogramma di cui all'art. 42 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 2017. ===

Fanno inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

I) relazione illustrativa

II) relazione specialistica e calcolo delle opere strutturali;

III) relazione generale delle opere elettriche

IV) relazione specialistica e calcolo dimensionamento impianti,

V) fascicolo schemi elettrici;

VI) elaborati grafici progettuali di seguito specificati:

■

VII) Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell'opera redatto ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008;

VIII) Piano di manutenzione delle opere edili, strutturali e impiantistiche. ==
Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i
quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sotto-
scrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del con-
tratto presso l'archivio provinciale. =====

ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. =====

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi euro) di cui: ==

a) € (diconsi euro /00) per lavori a misura; =====

b) € 64.153,83 (diconsi euro sessantaquattromilacentocinquantatre/83) per
lavori in economia: =====

c) € 96.000,00 (diconsi euro novantaseimila/00) per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza. =====

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. =====

3. Il contratto è stipulato “a corpo” e “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddddd) e eeeee) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 4. INVARIABILITÀ E VARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO. =====

1. La revisione dei prezzi di contratto è disciplinata dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tenuto conto di quanto stabilito dall'art 29 del DL n. 4/2022 e successive modifiche ed integrazioni. =====

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse, fermo

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all' art. 106 e all'art. 149 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, verranno quantificate in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento nonché redatte ed approvate nei modi stabiliti dalla legge. In particolare, verificandosi le condizioni, le suddette modifiche o varianti verranno redatte ed approvate secondo la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. == =====

ART. 5. ONERI DELL'APPALTATORE. =====

1. L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 6. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. MODI DELLA RISCOSSIONE.

1. I pagamenti a favore dell'Impresa appaltatrice saranno effettuati dalla Provincia tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi su conti correnti espressamente dedicati alle commesse pubbliche, comunicati dalla mandataria e riportati all'allegato a) e della mandante, riportati nell'allegato b) al presente contratto, che ne formano parte integrante e ciò in relazione all'art. dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di impresa indicato, insieme alla generalità dei soggetti delegati, sottoindicati, autorizzati ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente bancario è IT presso la Banca - filiale . =

2. Il Sig. nato a il , codice fiscale nella sua veste di è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato indicato nel comma precedente. =====

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata

dall'Impresa appaltatrice alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. =====

ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. =====

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto si sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2. Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono ammesse ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. I flussi finanziari relativi alle cessioni di credito sono soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART.8. PAGAMENTI. =====

1. All'Impresa appaltatrice è dovuta la corresponsione di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. =====

2. All'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori dell'importo di € **200.000,00** (diconsi euro duecentomila/00) al netto della ritenuta dello **0,50%** a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale. =====

3 Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale, secondo le modalità e i termini indicati nel capitolato speciale di appalto. =====

4 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a

() giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non

imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanza-

mento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo

minimo di cui al comma 2. =====

5. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito even-

tualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale

rata di saldo, entro () giorni dall'emissione del certificato di rego-

lare esecuzione. =====

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita

garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103,

comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 conforme allo schema

tipo 1.4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.

123, nella misura minima del **3%** dell'importo di contratto. =====

7. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'o-

pera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. =====

8. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,

l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nelle norme legislative e regolamentari in materia e nel contratto

collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retribu-

tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di soli-

darietà paritetica, previste dalla vigente normativa. =====

L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante,

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori

	nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto col-	
	lettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =====	
	Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla	
	responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli	
	altri diritti della stazione appaltante. =====	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione ap-	
	paltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa	
	appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini	
	stabiliti dall'art. 30, comma 5, primo periodo e comma 6 del Decreto Legisla-	
	tivo 18 aprile 2016 n. 50 e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede	
	all'escussione della garanzia fideiussoria. =====	
	(eventuale) ART. 8 bis. INTERESSI. =====	
	I lavori sono finanziati con..... =====	
	Nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritarda-	
	to pagamento non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della	
	domanda di somministrazione a e la ricezione del relativo mandato di	
	pagamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale. Pertanto l'appaltatore	
	non può pretendere interessi o indennizzi di sorta, ai sensi dell'art. 13, com-	
	ma 6, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella Legge 26 aprile 1983,	
	n. 131. =====	
	ART. 9. TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI. =====	
	1. I lavori dovranno essere consegnati entro 45 (diconsi quarantacinque)	
	giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del presente contratto.	
	1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del presente	
	contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna del che qui si	

intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodo sesto, e comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. =====

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto, in giorni **850** (diconsi ottocentocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. =

ART. 10. PENALE PER I RITARDI. =====

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata, ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € (diconsi euro). =====

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali iniziali ed intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora eseguiti. =====

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la Provincia, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. =====

(eventuale)

ART. 10 bis. PENALITA' LEGATE ALLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI. =====

1. L'appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 2 . =====

2. L'appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto proposto in sede

di offerta tecnica in relazione ai criteri di valutazione: =====

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 2 , costituirà inadempienza contrattuale e comporterà l'applicazione automatica , senza necessità di previa contestazione, di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni inosservanza. Dopo la decima inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, l'amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. =====

ART. 11. REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE. =====

1. Il collaudo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori. =====

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. =====

3. Il predetto certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto per detta emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione. =====

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. =====

5. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conser-

vazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. =====

ART. 12. CONTROVERSIE. =====

1. Qualora sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi stabilito dall'art. 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. =====

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. =====

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano composte nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale. =====

4. Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto stabilito dall'art. 216, comma 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. =====

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO =====

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art. 108 e all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili. =====

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni anche con ri-

ferimento ad eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 14. SUBAPPALTO. =====

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, i lavori che l'Impresa appaltatrice ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, se e come previsto. =====

2. La Provincia corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dell'articolo 105, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. =====

Nei casi diversi dal capoverso precedente, è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa. =====

3. L'appaltatore si obbliga inoltre, ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 15. GARANZIE E ASSICURAZIONI. =====

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e in base agli schemi-tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, garanzia definitiva di € (diconsi euro) a mezzo polizza fidejussoria n. emessa in data dalla Banca , agenzia , con la precisazione che detto importo è ridotto del % di € (diconsi euro), rispetto a quanto previsto in quanto l'Impresa appaltatrice è in possesso della certificazione rilasciata in data . Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. ===

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.=====

3. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno. =====

4. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, in base agli schemi-tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, la polizza "C.A.R." n. , emessa dalla - agenzia di () in data , per una somma assicurata pari ad € (diconsi euro /00) con validità dal al . =====

ART. 16. DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE. =====

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa appaltatrice ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori;

ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la
Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2. =====

ART. 17. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se ed in quanto compatibili. =====

**ART. 18. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COM-
PORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. =====**

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013. =====

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto. =====

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste

non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni. =====

ART. 19. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE. =====

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato. =====

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. =====

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. =====

4. Il comparente, previa informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. ===
Letto, confermato e sottoscritto. =====

per la Provincia di Ravenna	per l'Impresa appaltatrice
Il Dirigente del Settore	Il Legale Rappresentante

=====

=====

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

	Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti,	
	ti, a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli: =====	
	- art. 4 Invariabilità e variabilità del corrispettivo; =====	
	- art. 5 Oneri dell'appaltatore; =====	
	- art. 8 bis Interessi; =====	
	- art. 11, comma 5, Regolare esecuzione - gratuita manutenzione; =====	
	- art. 12 Controversie; =====	
	- art. 13, comma 3, Risoluzione e recesso. =====	
	- art. 18 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti provinciali =====	
	per la Provincia di Ravenna per l'Impresa appaltatrice	
	Il Dirigente del Settore Legale Rappresentante	
	=====	
	FORMULE DI CHIUSURA =====	
	Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati. ====	
	Ed io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai componenti che lo approvano. =====	
	Consta di numero pagine complete e parte della presente. =====	
	Il Segretario Generale	

